

Edizione di venerdì 10 novembre 2017

ADEMPIMENTI

Nessuna sanzione per chi sbaglia il canale telematico

di Raffaele Pellino

REDDITO IMPRESA E IRAP

Prevalenza della sostanza sulla forma secondo Assonime

di Sandro Cerato

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazioni brevi e nuove regole per gli intermediari – I° parte

di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

Costi infragruppo deducibili in ragione dell'utilità economica

di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'ambito applicativo della CFC white list

di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

ADEMPIMENTI

Nessuna sanzione per chi sbaglia il canale telematico

di **Raffaele Pellino**

Al contribuente che effettua la compensazione “**orizzontale**” avvalendosi, per il pagamento, di un canale telematico sbagliato (*remote banking* in luogo di Entratel o Fisconline) **non è irrogabile la sanzione** da 250 a 2.000 euro prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ovvero per l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri ([articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 471/1997](#)). Questo è quanto sostenuto dalla **C.T.P. di Bergamo**, con la **sentenza n. 435/2017**.

Sulla questione, infatti, **non vi è una specifica previsione normativa**: non è chiaro, quindi, se sia o meno sanzionabile il contribuente che ad esempio ha utilizzato il modello cartaceo al posto di quello telematico oppure l'*home banking* in luogo del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

Vale la pena qui sottolineare che l'[articolo 3 del D.L. 50/2017](#) (cd. “*Manovra correttiva*”) ha modificato l'[articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006](#) prevedendo, per i soggetti titolari di partita Iva, l'**obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (F24 *web*, F24 *online*, F24 *cumulativo*, F24 *addebito unico*) qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap nonché crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi. Con la [risoluzione 57/E/2017](#) la stessa Agenzia ha, poi, precisato che il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per eseguire le compensazioni è operativo dallo scorso **1° giugno**, mentre con la successiva [risoluzione 68/E/2017](#) sono stati individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i titolari di partita Iva, dell'utilizzo dei servizi telematici. Nulla, invece, è stato specificato in merito a violazioni riguardanti il canale telematico.

Ma veniamo ai fatti.

Una società immobiliare (S.r.l.) ha impugnato l'atto di contestazione dell'Agenzia delle Entrate con il quale è stata applicata la **sanzione** prevista dall'[articolo 11, comma 1, lettera a\) del D.Lgs. 471/1997](#) (da 250 a 2.000 euro), in quanto la stessa risulta aver effettuato, tramite il servizio *remote banking* dei modelli F24, la compensazione “orizzontale” dei propri crediti Iva annuali, **per importi superiori ad € 10.000**, senza utilizzare i servizi telematici Entratel e Fisconline, come prescritto dalla L. 102/2009 (che ha introdotto l'[articolo 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006](#)).

La società contesta la sanzione applicata ponendo all'attenzione dei giudici la risoluzione n. 7-00051 della commissione Finanze della Camera del 16/09/2006 nell'ambito della quale viene chiarito che ***“non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all'errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi. L'unica sanzione applicabile è infatti riconducibile semplicemente all'omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi”***.

L'Agenzia delle Entrate, invece, rifacendosi alla norma in vigore all'epoca dei fatti *“richiama la stretta necessità di evitare gli abusi, consistenti nell'abuso delle compensazioni fiscali, **obbligando i richiedenti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, segnatamente i canali Entratel e Fisconline oppure gli intermediari abilitati al servizio Entratel”*.

Ciò detto, i giudici tributari, preso atto di quanto sostenuto dalla citata risoluzione, ritengono **non sanzionabile** la condotta della società in quanto:

- non si è in presenza di un omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi;
- la comunicazione che l'Ufficio ritiene omessa è stata effettuata con **modalità telematiche di trasmissione di dati**, in ogni caso **affluiti** nelle banche dati dell'Amministrazione.

Ciò che rileva secondo i giudici è l'effettuazione del pagamento e non le modalità con cui il contribuente ha effettuato lo stesso. Viene, quindi, accolta la tesi del contribuente con conseguente non sanzionabilità della violazione. Tale **orientamento**, riguardante la compensazione “orizzontale” di crediti Iva ma, comunque, estendibile anche alle altre imposte, in mancanza di una espressa norma in materia, **si ritiene possa essere applicabile anche alla disciplina in vigore**.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Prevalenza della sostanza sulla forma secondo Assonime

di Sandro Cerato

L'[articolo 2, comma 1, del D.M. 48/2009](#), a cui rinvia il [D.M. 3.8.2017](#), dispone che, per effetto del **principio di derivazione rafforzata**, introdotto dall'[articolo 83, comma 1, del Tuir](#), ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di **prevalenza della sostanza sulla forma**. La relazione illustrativa al [D.M. 3.8.2017](#) evidenzia che ***“sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinate dall’Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili nazionali”***. In ordine alla portata applicativa di tale principio, la dottrina non ha espresso un orientamento unanime. Al riguardo, sono state prospettate **due differenti soluzioni**:

- secondo una prima soluzione, **spetta soltanto all'OIC** individuare e disciplinare le fattispecie in cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma deve essere applicato e conseguentemente assumere rilievo fiscale;
- secondo una differente soluzione, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma deve essere applicato e assumere rilievo fiscale anche con riguardo a fattispecie non considerate e/o non compiutamente disciplinate dall'OIC, trattandosi di un **principio generale** di redazione del bilancio statuito dall'[articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile](#).

Con riguardo alla possibilità di introdurre, tra i **principi generali di redazione del bilancio**, un esplicito riferimento al concetto di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, Assonime ha sostenuto un approccio contrario. Secondo la Nota n. 11/2017 di Assonime, infatti, ***“dovrebbe essere lo standard setter a farsi carico del compito di individuare regole di rappresentazione dei fenomeni aziendali in bilancio capaci di cogliere la sostanza delle operazioni poste in essere dalle imprese”***, in virtù della ***“difficoltà di inquadrare l’effettiva portata applicativa del principio, anche alla luce dell’evoluzione che lo stesso ha subito nell’ambito dei principi contabili internazionali”***. È stato osservato, infatti, come le problematiche incontrate con la riforma del 2003 (D.Lgs. 6/2003) – con la quale si era inteso dare corso anche nel nostro ordinamento al principio di prevalenza della sostanza sulla forma – ***“stanno lì a testimoniare delle difficoltà a prevedere un principio di carattere generale di così incerto significato, ma – almeno apparentemente – sovraordinato alle disposizioni di dettaglio recate dallo stesso codice civile e dai principi contabili nazionali”***. Conseguentemente, viene ribadita la **necessità di circoscrivere la portata applicativa del principio della prevalenza della sostanza sulla forma** alle sole casistiche disciplinate dallo *standard settler*. Secondo Assonime, infatti, la scelta di tale approccio ***“implica che la questione di come gestire le fattispecie non espressamente regolate dal codice civile e dai principi contabili internazionali sia risolta secondo le categorie canoniche del***

*nostro ordinamento, che prevedono – a seconda dei casi – il ricorso all'interpretazione delle vicende negoziali secondo i canoni ermeneutici ordinari (interpretazione letterale, logico-sistematica, analogica), e non invocando un principio, quello della **prevalenza della sostanza sulla forma**, la cui utilità risulta fortemente dubbia anche in questi frangenti*". Qualora si decidesse di adottare un comportamento differente al precedente, che ammette la possibilità di invocare il **postulato della prevalenza della sostanza sulla forma** ogni qualvolta si debba stabilire una politica contabile su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili, Assonime ritiene indispensabile che sia lo stesso Organismo Italiano di Contabilità a chiarire che il postulato in esame non debba comunque "superare o contraddire le previsioni specifiche previste dai singoli principi contabili nazionali, al di là di quanto la collocazione tra i principi generali potrebbe far supporre". Sul punto, viene rimarcato come la previsione di un **obbligo per il redattore del bilancio di fare riferimento al principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma** potrebbe tradursi "in un incondizionato recepimento di quanto previsto dagli IAS/IFRS in tutte le circostanze nelle quali manchi una disciplina specifica nazionale, con conseguenze – è facile immaginare – stravolgenti sia sotto il profilo della rappresentazione contabile, sia sotto il profilo fiscale". Secondo la tesi preferita da Assonime, il legislatore avrebbe attribuito esclusivamente all'OIC il compito di individuare (disciplinandone il relativo trattamento contabile) le fattispecie in cui il **principio di prevalenza della sostanza sulla forma deve essere applicato**. Conseguentemente, la rappresentazione dei fatti aziendali sulla base della sostanza economica assumerebbe rilevanza fiscale soltanto nelle fattispecie individuate dall'OIC, mentre potrebbe essere oggetto di contestazioni in ipotesi non espressamente disciplinate dallo *standard setter*.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazioni brevi e nuove regole per gli intermediari – I° parte

di Luca Mambrin

È stata recentemente pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate **la guida on line** sulle **"locazioni brevi"** che rappresenta, unitamente al [provvedimento del 12.07.2017](#) e la [circolare 24/E/2017](#), un ulteriore contributo per capire le nuove regole introdotte dall'[articolo 4 del D.L. 50/2017](#) sulla **disciplina fiscale** dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati a decorrere dal **1° giugno 2017** e sugli adempimenti a carico degli intermediari che intervengono nella **conclusione del contratto** o nella **fase del pagamento**.

Affinchè si possa parlare di locazioni brevi è necessario che:

- la **durata del contratto non sia superiore a 30 giorni**; la [circolare 24/E/2017](#) ha precisato che in caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse persone il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singolo contratto;
- la **data di stipula non sia anteriore al 1° giugno 2017**;
- i contratti riguardino solo unità **immobiliari a destinazione residenziale con finalità abitative**, rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (escluso A/10) e **le relative pertinenze** (box, posti auto, cantine, soffitte) comprese le locazioni per finalità turistiche. Sono esclusi quindi gli immobili che pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa. Gli **immobili devono essere ubicati in Italia**;
- le **parti del contratto**, conduttore e locatore, siano esclusivamente persone fisiche che stipulano locazioni **al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa**; non sarà quindi possibile applicare il regime in esame ai contratti stipulati dal datore di lavoro per destinare un immobile ad uso foresteria dei dipendenti.

Inoltre, il regime delle locazioni brevi trova applicazione anche per le locazioni (brevi) **comprehensive di servizi accessori**: nel contratto è possibile prevedere l'erogazione anche di servizi accessori alla locazione, quali la fornitura di biancheria, la pulizia locali, *wi-fi*, l'utilizzo di utenze telefoniche, l'aria condizionata. Trattasi come precisato nella [circolare 24/E](#) di servizi **"strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo"**. Non possono rientrare nella disciplina in esame i contratti con i quali il locatore fornisce **altre prestazioni aggiuntive**, quali ad esempio il servizio di colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, in quanto prestazioni qualificabili sotto il profilo fiscale come attività d'impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

Non è richiesta l'adozione di un **particolare schema contrattuale**; la nuova disciplina si applica

sia quando i contratti sono **stipulati direttamente dal proprietario dell'immobile** sia quando nella stipula interviene **un intermediario**, anche mediante un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Ai **redditi** derivanti dai contratti di locazione breve è possibile applicare:

- l'**Irpef**, secondo le modalità ordinarie;
- la **cedolare secca** nella misura del **21%**, su **opzione** del locatore.

In ogni caso l'intermediario che interviene nel pagamento o che incassa i canoni applica una ritenuta del 21% **sull'intero importo** del canone indicato nel contratto.

Per quanto riguarda le **modalità di opzione** per la cedolare secca, è possibile esercitare la scelta:

- nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i **canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi**;
- in sede di **registrazione del contratto**, nel caso in cui questo venga volontariamente registrato.

L'opzione può essere effettuata per ciascuno dei contratti effettuati dal locatore ad eccezione del caso in cui si **affittano singole porzioni della stessa unità abitativa**, per periodi in tutto o in parte coincidenti, nel qual caso **l'esercizio dell'opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo**.

Tra le principali **novità** contenute nelle nuove disposizioni normative è prevista la possibilità di applicare il regime della **cedolare secca** anche ai **redditi diversi** derivanti da:

- **sublocazioni**;
- **contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario** che hanno per oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

Tali contratti non trasferiscono al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario, pertanto:

- il **titolare del diritto di proprietà** o del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare il **reddito fondiario** derivante dal possesso dall'immobile oggetto del contratto;
- il **sublocatore o il comodatario** produce un **reddito diverso** per il canone di locazione effettivamente percepito.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE: ASPETTI CIVILISTICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Costi infragruppo deducibili in ragione dell'utilità economica

di Angelo Ginex

Sono **deducibili i costi pagati** da una società italiana alla **capogruppo estera** in forza di un contratto di **cost sharing agreement** che preveda una percentuale predeterminata di ripartizione degli stessi tra le varie società figlie del gruppo, qualora sia **possibile verificare** in termini quantitativi il **rapporto tra tali costi e il beneficio ritratto dalla società** in termini di utilità economica. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione con sentenza del 27 ottobre 2017 n. 25566**.

Il caso oggetto della sentenza in rassegna ha origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui **l'Amministrazione finanziaria disconosceva i costi relativi alla manutenzione di un noto portale web**, sostenuti dalla capogruppo estera e ripartiti tra le società figlie, tra cui quella italiana, in base ad una percentuale predeterminata, seppure variabile, in un **cost sharing agreement**, che **la società italiana deduceva poiché grazie ad essi aveva potuto ospitare pubblicità e, quindi, conseguire gli utili dichiarati**.

La società italiana impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che **accoglieva il ricorso e annullava l'atto**. L'Amministrazione finanziaria proponeva appello avverso tale sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, **in accoglimento del gravame, confermava l'atto impositivo**. Pertanto, la società proponeva **ricorso per cassazione** e l'Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato innanzitutto come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, **il concetto di inerenza non richieda una correlazione diretta tra il costo ed uno specifico ricavo**, potendosi riconoscere tale nozione in una relazione tra il costo e, in termini più generali, l'attività dell'impresa, anche solo potenzialmente produttrice di ricavi o proventi imponibili.

Tuttavia, in caso di **rapporti infragruppo** – ha precisato la Corte di Cassazione – il **concetto di inerenza** deve essere contenuto entro confini di ragionevolezza e proporzionalità, non potendo essere disgiunto da quello di **coerenza ed utilità economica dei costi**.

Infatti, quando non si è in presenza di un accordo tra società indipendenti, ma tra capogruppo estera e società figlia, dove, in sostanza, l'allocazione dei costi finisce per determinare uno spostamento di ricchezza imponibile all'interno dello stesso gruppo, **è necessario dimostrare, ai fini della deducibilità, che la misura dei costi, nella sua interezza, sia funzionale al perseguimento dell'utile**.

Proprio in tema di spese derivanti da *cost sharing agreements*, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, in epoca molto recente, che, ai fini della deducibilità, **“non è sufficiente allegare il cost sharing agreement, né che la spesa sia stata contabilizzata, ma il contribuente deve provare coerenza e utilità economica del costo”** (cfr., [Cass., sentenze nn. 11094/2017, 9466/2017 e 9560/2016](#)).

Pertanto, **i costi devono essere disconosciuti, quando, come nel caso di specie, manca la prova della riferibilità degli stessi, nella misura in cui essi sono stati determinati, alla utilità della società.**

Da ultimo, la Suprema Corte ha precisato che questo non significa trasformare l'**ipotetica antieconomicità** dell'attività di impresa, come conseguenza di costi sproporzionati, nel presupposto di una norma impositiva, ma non può neppure sostenersi che, in particolare nei rapporti infragruppo, il **concetto di congruità** del costo sia del tutto estraneo all'analisi sulla sua **deducibilità**. In questo senso, la non congruità o l'antieconomicità di un costo può essere una spia della **non inerenza** dello stesso.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** proposto dalla società contribuente con condanna al pagamento delle spese processuali.

Seminario di specializzazione

IL TRANSFER PRICING E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEI GRUPPI MULTINAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'ambito applicativo della CFC white list

di Dottryna



Con l'introduzione nel nostro ordinamento della Controlled Foreign Companies (c.d. CFC legislation), quale norma anti – paradiso fiscale, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 167 del Tuir, si rende applicabile la tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante italiano dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato che è residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (CFC black list).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Fiscalità internazionale*”, una apposita *Scheda di studio*.


Il presente contributo individua l'ambito applicativo della disciplina con riferimento alle imprese localizzate in un paese non paradisiaco.

Ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#), la tassazione CFC si applica anche quando le imprese estere **non sono localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata** (c.d. “*white list*”), al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- **livello di tassazione effettiva** inferiore a più della metà (50%) di quella a cui sarebbero state soggette qualora fossero state **residenti in Italia**;
- **conseguimento di proventi** derivanti **per più del 50%** dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in **titoli, partecipazioni, crediti** o altre **attività finanziarie**, dalla **cessione** o dalla **concessione in uso** di **diritti immateriali** relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla **prestazione di servizi** nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente (**ricavi da prestazioni infragruppo**).

I **redditi di tipo passivo**, derivanti dal **mero sfruttamento di asset immateriali** (quali azioni, partecipazioni, concessione in uso di diritti immateriali, marchi, brevetti, *know how* etc.) sono

definiti, nella **letteratura internazionale – tributaria**, “*passive income*”. Rientrano in tale categoria gli **interessi**, i **dividendi**, le **royalties**, oltre che i **servizi intercompany** resi tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.



Il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 143239 del 16 settembre 2016](#) ha illustrato i criteri per determinare con **modalità semplificata** l'effettivo livello di tassazione delle **CFC white list** ([comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir](#)). In particolare, per:

- “**tassazione effettiva estera**” si intende il rapporto tra **l'imposta estera** corrispondente al reddito imponibile e **l'utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata;
- “**tassazione virtuale domestica**” si intende rapporto tra **l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia**, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le **disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa (con variazioni RF)**, e **l'utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata.

Nella determinazione della **tassazione effettiva estera** rilevano **esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione**, al lordo di eventuali **crediti di imposta** per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.

Se tra lo Stato di localizzazione della controllata e l'Italia **sia stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni**, le imposte sul reddito sono quelle individuate dall'accordo bilaterale, nonché quelle di **natura identica o analoga** che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione.

Per calcolare la **tassazione virtuale domestica** rilevano l'Ires e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.




VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Michelangelo



Giulio Busi

Mondadori

Prezzo – 25,00

Pagine – 432

Generoso con gli umili, insofferente con i rivali, attaccatissimo al soldo, ascetico, trasgressivo, Michelangelo Buonarroti è il primo artista veramente moderno, capace di opporsi a tutto e a tutti, pontefici compresi, pur di esprimere se stesso. Scultore, pittore, architetto, poeta, durante la sua lunghissima vita (morì a quasi 89 anni) fu acclamato, strapagato, imitato, odiato. Troppo spesso, fu solo. Per necessità, per scelta, per destino. Senza lasciarsi intimorire né abbagliare dal mito del genio assoluto, Giulio Busi segue le tracce dell'uomo Michelangelo, che si sentiva fuori posto sia nelle botteghe di pittori e scultori sia nei salotti dei principi. Figlio di un'antica famiglia cittadina impoverita, nasce in provincia, tra i monti dell'Appennino toscano, dove il padre Lodovico è podestà di Caprese e Chiusi. Lui dovrebbe studiare latino e invece diviene apprendista di Domenico Ghirlandaio. Lo scopre Lorenzo il Magnifico, che gli dà protezione, mezzi, fiducia in se stesso. Innamorato di Firenze, se ne va appena può, per cercare fortuna a Roma. Affascinato dal moralismo visionario di Savonarola, lavora per i cardinali e scolpisce per i nemici del frate domenicano. Insofferente all'autorità, si piega al volere del terribile papa Giulio II, e per lui progetta una tomba fastosa (gli ci vorranno quarant'anni per finirla) e affresca la smisurata volta della Sistina. Sopporta a stento i Medici, i suoi benefattori, e ne riceve committenze e ricchi incarichi. Ama la bellezza maschile, si lascia affascinare da giovanotti eleganti e da qualche ragazzo di vita, ma s'infiama d'amicizia per Vittoria Colonna, gran dama e specchio di virtù. Sempre insoddisfatto, inquieto, inarrivabile. Lungo le pagine di un racconto storicamente documentato e sorretto da una felice vena narrativa, Busi

rivisita tutte le tappe di uno straordinario percorso creativo (dalla dolorosa bellezza mistica della *Pietà* vaticana, al titanismo della Cappella Sistina fino al dialogo con la morte della *Pietà Rondanini*) e di un egualmente straordinario percorso biografico. Da un amore all'altro, dal trionfo all'amarezza, arte e vita s'intrecciano, si fondono, si scontrano, in un'avventura esistenziale compiuta, come Michelangelo stesso ebbe a scrivere, «con tempestoso mar, per fragil barca».

Vita di mafia



Federico Varese

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 268

Chi sono i mafiosi e come funzionano le loro organizzazioni? Federico Varese ha scritto un saggio-reportage che ci fa entrare davvero nel profondo di Cosa Nostra, della mafia italo-americana, della mafia russa, della yakuza giapponese e delle triadi di Hong Kong. Per inseguire le storie che racconta è stato in Russia, in Cina, in Grecia, a Dubai e si è avventurato nel nord della Birmania. Con la passione del giornalista investigativo e lo scrupolo dell'accademico, Varese scopre alleanze segrete tra 'ndrangheta e gruppi georgiani, mappa le nuove rotte della droga e racconta la presenza della mafia russa in Grecia. Esplora come le mafie, in Asia e America latina, sono diventate uno Stato. Varese scopre ciò che rende queste organizzazioni temibili e durature: tutte hanno un rito di iniziazione di ispirazione religiosa, regole di comportamento codificate, una struttura gerarchica ma flessibile, rapporti con la politica, e mostrano una diffidenza profonda verso l'amore tra uomo e donna. Varese racconta cosa vedono i mafiosi quando si guardano allo specchio.

La vanità della cavalleria



Stefano Malatesta

Neri Pozza

Prezzo – 17,00


Pagine – 272

La vanità è sempre stata una prerogativa della cavalleria e degli uomini in divisa. Nel 1525 Francesco I di Valois, alla testa della cavalleria francese durante la battaglia di Pavia, disarcionato rischiò di vedersi tagliare le mani dai lanzichenecchi e dagli uomini dei *tercios* spagnoli desiderosi di arraffare i suoi anelli.

Trine, merletti e sete erano merce comune tra gli uomini della *cavalerie* settecentesca. Durante la guerra dei sette anni, i francesi guidati dal principe di Soubise abbandonarono in fretta la cittadina di Gotha, lasciandosi dietro i propri bagagli, prontamente sequestrati dagli ussari di Hans Joachim von Zieten. Grande fu la sorpresa quando, una volta aperti i bauli, i soldati si trovarono davanti un guardaroba di lusso portato direttamente da Versailles: biancheria intima, mutandoni di seta dall'uso, per loro, così sconosciuto che mimarono una sfilata di moda infilandoseli sopra la testa. Friedrich Wilhelm von Seydlitz, una delle glorie della cavalleria prussiana, amava portare sul tricorno una spilla con diamanti e smeraldi cabochon. Qualche tempo dopo, quando Lord Brummel impose la "squisita originalità" del suo abbigliamento, fatto di giacche scure e pantaloni chiari, all'intero consesso di civili inglesi e poi europei, i colori divennero esclusivo privilegio dei militari. Durante feste e cerimonie i membri del governo e gli ufficiali civili sembravano becchini in trasferta, mentre i militari pavoni imbellettati. Nei secoli successivi la vanità dilagò tra le forze armate. Gli ufficiali austriaci vestiti sempre di bianco sono una delle immagini *glamour* che l'Ottocento ci ha lasciato. E il secolo che ci è alle spalle non è stato certo da meno. I Savoia che abbracciavano la carriera militare, come il duca d'Aosta, erano soliti portare cappelli fuori ordinanza: il più riuscito era di certo quello che amava indossare l'erede al trono Umberto II Savoia, chiamato «il pentolino», che andava perfettamente d'accordo con le immacolate ed elegantissime mollette portate coi calzoncini da cavallo stretti al ginocchio. Gregor von Rezzori confessò che da giovanotto nullafacente fu tentato di militare nelle SS per ragioni puramente estetiche. Le SS avevano una divisa elegantissima con gli stivali più belli che si potessero immaginare, morbidi, lucidi e che davano un tocco particolare a tutto l'abito. Poi, fortunatamente, ci ripensò. Attraverso il brillante racconto della vanità della cavalleria e delle più celebri battaglie combattute a cavallo, dalla carica demenziale di Lord Cardigan a Balaklava, dove la Light Brigade venne sbaragliata dai cannoni russi, alla strage di Caporetto, Stefano Malatesta

scrive un libro sulla guerra che non ha affatto il sentore di caserma e di burocrazia, ma appassiona come e più di un romanzo d'avventura.

Uomo e donna



Wilkie Collins

Fazi editore

Prezzo – 18,50

Pagine – 720

Anne Silvester, giovane e raffinata, è accolta come istitutrice presso la famiglia di Lady Lundie, amica d'infanzia della sua sfortunata madre, e diviene inseparabile dalla figlia di lei, Blanche. Quando il nobile Geoffrey Delamayn, aitante sportivo da tutti idolatrato per le sue doti atletiche ma privo di cervello, la seduce compromettendone la reputazione, Anne, pur non amandolo, è costretta a cercare di salvare il proprio onore progettando un matrimonio segreto. Ma si trova in Scozia, e qui le leggi sul matrimonio sono così ambigue e inconsistenti che finisce con l'essere accusata di aver sposato Arnold, il fidanzato della sua cara amica Blanche. Dopo una serie di colpi di scena, la verità verrà ristabilita, ma per Anne si rivelerà la peggiore delle condanne: Geoffrey, infatti, minato nel fisico e nello spirito dal troppo allenamento sportivo, decide di tenerla segregata in casa finché non avrà trovato il modo di ucciderla per essere libero di sposare una ricca ereditiera. In un'atmosfera sempre più cupa e claustrofobica, il romanzo scivola lentamente verso la tragedia, dominato dalla figura sinistra e inquietante di Hester Dethridge, l'anziana cuoca muta dal passato oscuro e terribile alla quale è affidato il compito di tirare le sorti della vicenda.

Donne che comprano fiori



Vanessa Montfort

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 384

Nel cuore del barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid, tra stradine pedonali e piazzette ombreggiate, proprio dove si narra che abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega, esiste una piccola oasi verde ricca di fascino e profumi: il Giardino dell'Angelo, il regno fiorito di Olivia. Nel suo negozio, all'ombra di un olivo centenario, si incrociano le vite di cinque donne che comprano fiori. Tutte all'inizio lo fanno per gli altri, mai per sé: Victoria li compra per il suo amante segreto, Casandra per ostentarli in ufficio, Aurora per dipingerli, Gala per donarli alle clienti del suo showroom e l'ultima, Marina, per una persona che non c'è più. Dopo la perdita del marito, infatti, Marina si sente completamente smarrita: per troppo tempo ha accettato il ruolo della copilota, lasciando a lui il timone della loro vita insieme. Mentre cerca disperatamente un modo per rimettersi in piedi, si imbatte per caso in Olivia e accetta di lavorare nel suo Giardino. Lì conoscerà le altre quattro donne, molto diverse tra loro, ma che, come lei, stanno attraversando un momento cruciale della propria esistenza per motivi lavorativi, sentimentali, familiari o di realizzazione personale. Dall'incontro tra loro e l'eccentrica e saggia fioraia nascerà una stretta amicizia da cui dipenderà la svolta che prenderanno le loro vite. Un romanzo intenso e pieno di passione, un viaggio nei sogni e nei desideri delle donne di oggi, alla conquista dell'indipendenza. Ci sono donne che comprano fiori, e altre che non li comprano. Questo è quanto.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >